

**Scheda di analisi sulle norme di interesse sanitario e socio sanitario presenti nella
Legge n. 26 del 27 febbraio 2026 di conversione, con modifiche,
del DL. n. 200/2025 (milleproroghe 2026)**

A cura di Marianna Ferruzzi

Art. 1 - (Proroga di termini nelle materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri)

Art. 1, commi 3 e 4 - (Nuovo Complesso Ospedaliero di Siracusa)

Proroga ulteriormente la scadenza del mandato del Commissario straordinario per la costruzione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa al 31.12.2026 e contestualmente anche il termine per la costruzione della struttura. Per tale proroga viene prevista una spesa di €. 100.000 per l'anno 2026 ai cui oneri si fa fronte con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili istituito presso il MEF.

Art. 5 - (Proroga di termini nelle materie di competenza del Ministero della salute)

Art. 5, comma 1 – (Valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, socio sanitaria e sanitaria delle persone anziane non autosufficienti)

La norma proroga ulteriormente i termini previsti per l'adozione e l'avvio della sperimentazione del nuovo sistema di valutazione multidimensionale rivolto alle persone anziane non autosufficienti, previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 29/2024, di attuazione della L. 33/2023.

La lett. a) fissa al 30 ottobre 2026 il termine per l'adozione del DM Salute con cui individuare i criteri per le priorità di accesso ai PUA, la composizione e le modalità di funzionamento delle UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale), lo strumento di valutazione multidimensionale unificata omogeneo a livello nazionale per l'accertamento della non autosufficienza e per la definizione del PAI, le eventuali modalità di armonizzazione con la disciplina dell'accertamento delle persone con disabilità.

La lett. b) posticipa al 30 novembre 2026 il termine per l'adozione del DM Salute con cui definire le modalità e i territori coinvolti nella prima sperimentazione per l'applicazione del nuovo sistema di valutazione multidimensionale unificata e posticipa al 1° gennaio 2027 l'avvio della sperimentazione nei territori individuati.

La lett. c) posticipa al 1° gennaio 2028 l'applicazione del nuovo sistema sul territorio nazionale.

COMMENTO

Come Cisl giudichiamo negativamente l'ulteriore rinvio della definizione dei criteri di accesso ai PUA, della definizione del sistema di valutazione multidimensionale unificato a livello nazionale e dei termini di avvio della sperimentazione, che rimanda ulteriormente uno dei principali strumenti di applicazione della riforma delle persone anziane e non autosufficienti prevista dalla L. 33/2023.

Art. 5, comma 2 – (Obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale)

Proroga al 31.12.2026 la possibilità per i veterinari autorizzati di svolgere le attività di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale.

Art. 5, comma 3, lett. a) – (Raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia)

La norma, modificata durante l'iter alla camera, proroga ulteriormente, fino al 31.12.2027, la sospensione delle disposizioni del “Regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati” di cui al D.M. 30 agosto 2023 n. 156, a fronte della necessità di armonizzare la norma, introdotta dal comma 4 ter, art. 4, DL 215/2023 (Milleproroghe 2024), che ha previsto che la collaborazione volontaria ed occasionale dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all'attività di raccolta di sangue ed emocomponenti, sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del SSN, possa avvenire non solo a titolo gratuito ma anche con contratto libero-professionale.

Art. 5, comma 3, lett. b) – (Proroga di norma transitoria sulla responsabilità penale per i casi di omicidio colposo e lesioni colpose commessi nell'esercizio di una professione sanitaria)

La norma proroga ulteriormente al 31.12.2026 la limitazione di responsabilità penale ai casi di colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale.

COMMENTO

Come CISL valutiamo positivamente la proroga al 31 dicembre 2026 della limitazione di responsabilità penale nei casi di colpa grave, qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

Confermiamo il giudizio già espresso in sede di milleproroghe 2025 sulla necessità, per restituire serenità ai professionisti e recuperare risorse economiche, di intervenire definitivamente sul tema che a cascata incide anche sul tema della MEDICINA DIFENSIVA, che oggi costa alle casse dello Stato fra i 12 e i 15 mld €. l'anno di prestazioni improprie.

Art. 5, comma 4 – (Proroga di una disciplina transitoria per l'ammissione ai concorsi per dirigente chimico)

La norma, modificata durante l'iter alla camera, proroga al 31.12.2027 la deroga rispetto al possesso della specializzazione per l'ammissione ai concorsi di dirigente chimico.

Art. 5, comma 5 – (Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)

Viene estesa al 31 dicembre 2026 la vigenza dell'elenco nazionale per la nomina del Direttore Generale e degli elenchi regionali per la nomina del Direttore Sanitario, Amministrativo, dei Servizi Socio-Sanitari, confermando, fino al 31.12.2026 la deroga a 68 anni per l'accesso a tali elenchi, introdotta con il D.Lgs. 75 del 22/6/2023

Art. 5, comma 6 – (Requisiti per l’accesso alla dirigenza medica nella disciplina Medicina emergenza e urgenza e rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale emergenza-urgenza SSN avente requisiti per il pensionamento anticipato)

La **lettera a)** amplia al 31.12.2025 il termine entro il quale è possibile maturare i 3 anni di servizio, anche non continuativo, con diverse tipologie di contratto, o con un documentato numero di ore di attività, equivalenti ad almeno tre anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, per l’accesso ai concorsi della dirigenza medica, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione, nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza del SSN.

Si estende tale facoltà assunzionale ai concorsi indetti sino al 31.12.2026.

La **lettera b)** estende al 31.12.2026 la possibilità, per il personale dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Ssn, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a ridotto o parziale fino al raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento vigente, fermo restando l'autorizzazione del proprio ente e il riconoscimento del trattamento pensionistico esclusivamente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

COMMENTO

Come CISL valutiamo positivamente le norme che ampliano il periodo entro il quale può essere maturato il requisito di tre anni di servizio per partecipare ai concorsi indetti fino al 31.12.2026, per l’accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, anche in assenza di un diploma di specializzazione e la possibilità di permanenza in servizio, su richiesta degli interessati e con orario ridotto, del personale operante nei servizi di emergenza-urgenza, che altrimenti a fronte del forte stress a cui è sottoposto, in ragione della maturazione del requisito per accedere alla pensione anticipata, potrebbe valutare di uscire dal servizio.

Art. 5, comma 7 – (Norme transitorie in materia di compatibilità con altre attività per il personale non dirigenziale di enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale)

La norma, modificata durante l’iter alla camera, estende, **fino al 31 dicembre 2027**, la deroga al vincolo di esclusività per il personale delle professioni sanitarie del comparto del Ssn.

COMMENTO

Come CISL, se da un lato valutiamo positivamente la norma che, cogliendo parte delle nostre richieste, estende fino a 31.12.2027 la deroga al vincolo di esclusività per il personale delle professioni sanitarie del comparto del Ssn, riteniamo ormai giunto il momento di superare definitivamente tale vincolo.

Art. 5, comma 8 - (Incarichi di lavoro autonomo a medici in formazione specialistica e incarichi a tempo determinato a professionisti sanitari e a operatori socio-sanitari)

La norma proroga ulteriormente al 31.12.2026 la possibilità di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi ed incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, socio-sanitarie e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di

personale. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga, fino ad un termine non successivo al 31.12.2026, dei rapporti omologhi già in corso, stipulati in base alle precedenti norme transitorie.

Art. 5, comma 9 – (Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)

Si proroga ulteriormente al 31.12.2026 la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali anche se privi di specializzazione, sempre nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale.

Art. 5, comma 10-bis (Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza)

Il comma, inserito durante i lavori alla camera, proroga ulteriormente al 31.12.2026 la possibilità di conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai dirigenti medici, veterinari, sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto, collocati in quiescenza anche ove non iscritti ai relativi albi professionali, nonché agli operatori socio-sanitario anch’essi collocati in quiescenza, previa verifica dell’impossibilità ad assumere personale compreso il ricorso agli idonei collocati in graduatorie in corso di validità e nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale.

COMMENTO

Come CISL continuiamo a valutare negativamente il perdurare del ricorso a misure straordinarie di reclutamento del personale, alcune delle quali introdotte durante l’emergenza da Covid; auspichiamo che le risorse previste in legge di bilancio consentano il tempestivo avvio nel 2026 di una politica stabile di assunzioni, anche rivedendo in modo strutturale i requisiti per l’accesso.

Art. 5, commi 8-bis ed 8-ter (Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione)

Le disposizioni, introdotte durante l’esame alla Camera, rifinanziano per l’anno 2026 con 10 mln/€ il fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

COMMENTO

Valutiamo importante la previsione che rifinanzia il fondo, e auspichiamo che nel percorso di aggiornamento dei LEA venga individuata la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA), le cui prestazioni sono attualmente inserite nell’area della salute mentale.

Art. 5, comma 9-bis (Crediti formativi per la formazione continua in medicina)

La norma, introdotta durante l’esame alla Camera, modifica il termine per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua in medicina (ECM), prevedendo che il termine relativo al triennio 2023-2025 è posticipato al 31.12.2028.

Si conferma la decorrenza dal 1° gennaio 2026 per il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo di formazione.

Art. 5, comma 10 – (Norme sulle procedure sugli animali ai fini scientifici)

La norma interviene sulla disciplina che regola la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, eliminando definitivamente il divieto all'utilizzo delle procedure, definite dal D.Lgs. 26/2014, riguardanti le ricerche sullo xenotrapianto (trapianto di uno o più organi effettuato tra animali di specie diverse) e sulle sostanze d'abuso.

Art. 5, comma 10-ter (Limiti massimi per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari)

La norma, introdotta durante l'esame alla Camera, proroga al 31.12.2026, per i soli dirigenti medici e sanitari degli enti del SSN e su loro richiesta, il limite massimo a 72 anni per il collocamento a riposo. Termina tale facoltà per i docenti universitari che svolgono attività assistenziale in medicina e chirurgia. Resta confermato che, in caso di utilizzo della deroga, i dirigenti non possono mantenere o assumere incarichi apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.

Art. 5, comma 10-quater (Rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)

La norma, introdotta durante l'esame alla Camera, proroga ulteriormente al 31.12.2026 la possibilità, per le Regioni, per gli anni 2021 e 2022, di riconoscere incentivi alle strutture pubbliche e private accreditate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, compresi gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione (NGS), che raggiungono gli obiettivi prefissati.

Si ricorda che il riparto delle somme complessivamente disponibili, pari a 69 mln/€. è stato già definito con decreto interministeriale Salute – Mef del 30.12.2021.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/01/22A01344/sg>

Art. 5, comma 10-quinquies (Norme in materia di ricetta elettronica)

La norma, introdotta durante l'esame alla Camera, porta a regime l'utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica quali email o sms con il codice NRE (Numero Ricetta Elettronica), FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), app regionali o del Ssn ove disponibili.

Si ricorda che la L. 207/2025 di bilancio per il 2025, all'art. 1 commi 317-318 ha stabilito che tutte le prescrizioni a carico del SSN, dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino, siano effettuate nel formato elettronico. Questo comporta a carico delle Regioni la piena attuazione della completa alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) in formato elettronico.

Art. 5, commi 10-sexies, 10-septies, 10-octies (Sostegno agli sfollati dell'Ucraina)

Le modifiche, introdotte durante l'esame alla camera, prorogano al 31.12.2026 le disposizioni assunte all'indomani dello scoppio della guerra, in materia di assistenza sanitaria agli sfollati dall'Ucraina. A tal fine viene istituito un apposito fondo presso il Ministero della salute, con una dotazione di 45 mln/€. per il 2026 e di 9 mln/€ per il 2027 per la copertura degli oneri sostenuti dalle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rimborso a consuntivo e previa rendicontazione. Per il finanziamento si procede con pari riduzione delle risorse iscritte nel Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 5, commi 10-novies e 10-decies (Peste suina africana)

Le modifiche, introdotta durante l'esame alla Camera, eliminano il limite di un'unica proroga o rinnovo dell'incarico di Commissario straordinario per il contenimento e il contrasto della peste suina africana (PSA) precedentemente previsto, ed estendono il periodo massimo da 36 a 48 mesi. Viene confermato, anche per il 2027, il compenso al Commissario straordinario pari a €. 30.000 mentre vengono eliminati i compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa e ogni altro emolumento precedentemente previsto per i sub-commissari.

Art. 6 – (Proroga di termini nelle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)**Art. 6, comma 1 bis – (iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici)**

La norma, introdotta durante l'esame alla Camera, proroga di un anno, dal 31.3.2026 al 31.3.2027, il termine di presentazione delle domande di iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

Art. 14 – (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy)**Art. 14, comma 1-quinquies (Accertamenti sanitari inerenti al riconoscimento di prestazioni sociali, socioassistenziali, sociosanitarie e previdenziali)**

La norma, introdotta durante l'esame alla Camera proroga, al 31.12.2026:

- alla lett. a) il periodo transitorio nel quale le visite di revisione inerenti le prestazioni sociali, socioassistenziali, sociosanitarie e previdenziali, già riconosciute a soggetti con patologie oncologiche, sono eseguite sulla base dei soli atti presentati dal diretto interessato o da suo delegato, ferma restando la possibilità sia dell'interessato di chiedere visita sia della commissione di convocare a visita qualora la documentazione prodotta sia ritenuta non sufficiente per una valutazione obbiettiva;
- alla lett. b) il termine entro cui l'INPS è tenuta ad effettuare, in un'unica visita, l'accertamento dei requisiti sanitari in caso di contestuale presentazione di domande per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità, disabilità, nonché di invalidità e inabilità.